

N. 01320/2015REG.PROV.COLL.

N. 06644/2014 REG.RIC.

N. 06686/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 6644 del 2014, proposto da
IVRI Istituti di vigilanza riuniti s.p.a. unipersonale, in proprio e nella qualità di mandataria del RTI con
Colombo s.r.l. e Cooperativa guardiani giurati Lubrani s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piergiorgio Alberti, Gianemilio Genovesi e Fabio Cintioli, ed
elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, via Vittoria Colonna n. 32, come da mandato in calce
al ricorso introduttivo;

contro

Coopservice società cooperativa per azioni, in proprio e nella qualità di mandataria del RTI con Sicuritalia
s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Coli e
Massimo Colarizi, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, viale Bruno Buozzi n. 87, come
da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

nei confronti di

Autorità portuale di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
La Portuale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Andrea Masetti e Gabriele Pafundi, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, viale Giulio
Cesare n. 14/4 scala A, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

sul ricorso in appello n. 6686 del 2014, proposto da
La Portuale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Andrea Masetti e Gabriele Pafundi, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, viale Giulio
Cesare n. 14/4 scala A, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

contro

Autorità portuale di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

nei confronti di

Coopservice società cooperativa per azioni, in proprio e nella qualità di mandataria del RTI con Sicuritalia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Coli e Massimo Colarizi, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, viale Bruno Buozzi n. 87, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

IVRI Istituti di vigilanza riuniti s.p.a. unipersonale, in proprio e nella qualità di mandataria del RTI con Colombo s.r.l. e Cooperativa guardiani giurati Lubrani s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 6644 del 2014:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda, n. 941 del 16 giugno 2014, resa tra le parti e concernente l'affidamento del servizio di vigilanza ai varchi portuali di sicurezza alle infrastrutture comuni del porto di Genova;

quanto al ricorso n. 6686 del 2014:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda, n. 941 del 16 giugno 2014, resa tra le parti e concernente l'affidamento del servizio di vigilanza ai varchi portuali di sicurezza alle infrastrutture comuni del porto di Genova;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2014 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Alberti, Cintioli, Coli, Masetti e l'avvocato dello Stato Noviello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 6644 del 2014, IVRI Istituti di vigilanza riuniti s.p.a. unipersonale, in proprio e nella qualità di mandataria del RTI con Colombo s.r.l. e Cooperativa guardiani giurati Lubrani s.c. a r.l., propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda, n. 941 del 16 giugno 2014 con la quale sono stati riuniti due diversi ricorsi, rispettivamente:

- a) il primo, iscritto al n. 918 del 2013, proposto da Coopservice società cooperativa per azioni contro Autorità Portuale di Genova, I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti s.p.a., Cooperativa guardiani giurati Lubrani s.c.r.l. e Colombo s.r.l., nonché con l'intervento ad adiuvandum di La Portuale s.r.l., avente ad oggetto l'annullamento: - del decreto del Presidente n. 726 in data 29 luglio 2013, mediante il quale l'Autorità Portuale di Genova ha dichiarato aggiudicatario definitivo della procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza ai varchi portuali di sicurezza alle infrastrutture comuni del porto di Genova il RTI costituito da I.V.R.I. s.p.a., Colombo s.r.l. e Cooperativa Guardiani Giurati Lubrani S.c.r.l.; - della comunicazione di aggiudicazione 1° agosto 2013, n. 17045; - dei provvedimenti assunti dalla Commissione di gara che non ha escluso dalla procedura aperta il RTI costituito da I.V.R.I. s.p.a., Colombo s.r.l. e Cooperativa Guardiani Giurati Lubrani S.c.r.l.; - in parte qua, dei verbali formati dalla Commissione di gara; - in subordine, dei provvedimenti di attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica assunti dalla Commissione di gara; - in subordine, degli atti del procedimento seguito dalla Commissione di gara per l'attribuzione dei punteggi; - in ogni caso, del contratto che, medio tempore, dovesse essere stipulato in relazione all'appalto per cui è giudizio; - in parte qua, di tutti gli atti ad essi presupposti o a essi successivi, e per l'accertamento

del diritto del costituendo RTI tra Coopservice s.c.p.a. e Sicuritalia s.p.a. all'aggiudicazione della procedura di gara e alla stipula del contratto di appalto; e, con ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento del decreto del Presidente n. 97 in data 10 febbraio 2014, mediante il quale l'Autorità Portuale di Genova ha concluso il procedimento di autotutela avviato con atto 25 novembre 2013, prot. 25386, confermando il decreto del Presidente n. 726 in data 29 luglio 2013 di aggiudicazione definitiva in favore del RTI I.V.R.I.;

b) il secondo, iscritto al n. 926 del 2013, proposto da La Portuale s.r.l. contro Autorità Portuale di Genova, Coopservice società cooperativa per azioni, I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti s.p.a., Cooperativa guardiani giurati Lubrani s.c.r.l.e Colombo s.r.l., avente ad oggetto l'annullamento: - del decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova 29 luglio 2013, n. 726, comunicato con nota 1° agosto 2013, prot. n. 0017054, avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza ai varchi portuali di sicurezza alle infrastrutture comuni del porto di Genova; - del decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova 13 febbraio 2013, n. 130, di indizione della procedura e di approvazione dei relativi atti di gara; - del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato speciale; - del decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova 22 aprile 2013, n. 433, e della proposta del RUP di nomina della commissione di gara; - di tutte le operazioni di gara e di tutti i verbali di gara; - del verbale 26 giugno 2013 contenente la redazione della graduatoria provvisoria e l'aggiudicazione provvisoria; - del contratto di appalto eventualmente stipulato per l'affidamento del servizio per cui è giudizio, e per la condanna dell'Autorità Portuale di Genova: - in via principale, ad affidare il servizio alla ricorrente; - in via subordinata, a risarcire alla ricorrente il danno patito e da subire per effetto dei provvedimenti impugnati, nonché, con motivi aggiunti di ricorso, per l'annullamento: - del decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova 10 febbraio 2014, n. 97, comunicato con nota 10 febbraio 2014, prot. n. 2906; - di tutti gli atti istruttori, i verbali e le determinazioni con le quali l'Autorità Portuale di Genova ha provveduto ad effettuare ed ultimare le verifiche di legge.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso che, con bando pubblicato sulla G.U.C.E. del 23 febbraio 2013, l'Autorità portuale di Genova aveva indetto una procedura aperta di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di vigilanza ai varchi e sulle aree comuni del porto di Genova.

L'appalto ha durata triennale, con opzione di prosecuzione fino a ulteriori dodici mesi, e un valore stimato di € 9.600.234.

La legge di gara (art. 15 del capitolato speciale) prevedeva l'attribuzione di un massimo di 70 punti per gli elementi qualitativi dell'offerta e di 30 punti per il prezzo.

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica, erano previsti due criteri di valutazione: qualità dell'infrastruttura tecnica (massimo 30 punti) e proposte migliorative della qualità del servizio (massimo 40 punti).

Il primo criterio era suddiviso in quattro sub-criteri e il secondo in tre sub-criteri, con la previsione dei relativi sub-punteggi.

Nel termine previsto dal bando, hanno presentato la propria offerta tre concorrenti.

All'esito delle operazioni di gara, articolatesi in nove sedute della Commissione giudicatrice (dal 22 aprile al 26 giugno 2013), l'appalto era provvisoriamente aggiudicato al raggruppamento composto da I.V.R.I. s.p.a. (mandataria) con Lubrani S.c.r.l e Colombo s.r.l. (mandanti) che aveva conseguito complessivi 93,57 punti.

Al secondo posto si classificava il raggruppamento costituendo fra Coopservice s.c.p.a. (mandataria) e Sicuritalia s.p.a. (mandante), con 91,14 punti.

Chiudeva la graduatoria l'offerta de La Portuale s.r.l., precedente affidataria del servizio, che aveva ottenuto 70,43 punti complessivi.

Con provvedimento del Presidente dell'Autorità Portuale del 29 luglio 2013, l'appalto era definitivamente aggiudicato al raggruppamento I.V.R.I.

Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato il 28 agosto 2013 e depositato il successivo 30 agosto (r.g. n. 918 del 2013), Coopservice s.c.p.a., in qualità di mandataria del raggruppamento collocatosi al secondo posto della graduatoria finale, impugnava l'esito della gara d'appalto.

La ricorrente sosteneva che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura comparativa in quanto aveva omesso di rendere, per numerosi amministratori, la dichiarazione prevista dall'art. 38 del codice dei contratti pubblici e perché aveva falsamente dichiarato di non aver commesso errori gravi nell'esercizio della propria attività.

Ulteriori cause di esclusione sarebbero derivate, ad avviso dell'esponente, dall'omessa indicazione dei costi aziendali per la sicurezza e dall'inidoneità delle referenze bancarie prodotte ai fini dell'ammissione alla gara.

In subordine, la ricorrente denunciava, con l'ottavo e ultimo motivo di ricorso, l'erronea applicazione di uno dei sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica previsti dal capitolato speciale.

Con decreto monocratico n. 339 del 31 agosto 2013, veniva respinta l'istanza di tutela cautelare provvisoria proposta in via incidentale dalla ricorrente.

Si costituivano in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, in rappresentanza dell'intimata Autorità Portuale, argomentando nel senso dell'infondatezza del ricorso e opponendosi al suo accoglimento, nonché la Cooperativa Lubrani a r.l. e I.V.R.I. s.p.a., nelle rispettive qualità di mandante e di mandataria del raggruppamento aggiudicatario.

In data 16 settembre 2013, I.V.R.I. s.p.a. depositava un ricorso incidentale contenente censure atte a determinare, nell'eventualità di accoglimento, l'esclusione dalla gara della ricorrente principale.

Con un distinto ricorso (r.g. n. 926 del 2013), notificato il 30 agosto-2 settembre 2013 e depositato il successivo 5 settembre, l'esito della gara de qua veniva impugnato da La Portuale s.r.l., classificatasi al terzo posto della graduatoria finale.

La ricorrente deduceva tredici motivi di gravame, riferiti alla posizione del raggruppamento aggiudicatario (dal primo al settimo motivo), a quella del secondo classificato (dall'ottavo al dodicesimo motivo) e ad entrambi i concorrenti che la precedono in graduatoria (tredicesimo motivo).

Anche in questo secondo giudizio, si costituiva l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, in rappresentanza dell'intimata Autorità Portuale, contrastando la fondatezza del ricorso, nonché le imprese controinteressate (I.V.R.I. s.p.a., Cooperativa Lubrani a r.l. e Coopservice s.c.p.a.).

Parte ricorrente introduceva poi nuove censure con un ricorso per motivi aggiunti depositato il 13 settembre 2013.

All'udienza camerale del 18 settembre 2013, i difensori intervenuti per le due ricorrenti principali dichiaravano di rinunciare alle istanze cautelari incidentalmente proposte con gli atti introduttivi dei rispettivi giudizi.

Nel prosieguo, le parti costituite nei due giudizi depositavano molteplici scritti difensivi a sostegno delle rispettive posizioni. Nel primo giudizio, la ricorrente principale proponeva un ricorso per motivi aggiunti e interveniva ad adiuvandum La Portuale s.r.l. Nel secondo giudizio, parte ricorrente depositava un ulteriore ricorso per motivi aggiunti e proponevano ricorso incidentale entrambe le mandatarie dei due raggruppamenti concorrenti.

I due ricorsi venivano chiamati all'udienza pubblica del 12 dicembre 2013, all'esito della quale, con le ordinanze n. 1527/2013 e n. 1528/2013, il T.A.R. disponeva che l'amministrazione resistente concludesse, nel termine di sessanta giorni, il procedimento in via di autotutela medio tempore avviato d'ufficio. Tale fase si concludeva negativamente, in quanto l'Autorità portuale di Genova, con provvedimento del Presidente in data 10 febbraio 2014, confermava l'esito della gara e l'aggiudicazione al raggruppamento I.V.R.I.

Il provvedimento suddetto veniva impugnato con motivi aggiunti da Coopservice s.c.p.a., con richiesta di tutela cautelare.

All'udienza camerale del 6 marzo 2014, il difensore intervenuto per Coopservice dichiarava di rinunciare all'istanza cautelare, stante l'immediata fissazione dell'udienza per la trattazione di merito. Il ricorso n. 926/2013, invece, veniva chiamato all'udienza pubblica del 6 marzo 2014 e rinviato a data successiva per consentirne la trattazione congiunta al ricorso di Coopservice.

Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, La Portuale s.r.l. impugnava il su indicato provvedimento di conferma dell'esito della gara d'appalto. Seguiva il deposito di memorie difensive e di replica in entrambi i giudizi.

I due ricorsi, infine, sono stati chiamati alla pubblica udienza del 14 maggio 2014 e, previa trattazione orale, sono stati ritenuti in decisione. Veniva quindi pubblicato il dispositivo di sentenza n. 746 del 15 maggio 2014 e infine la sentenza oggi oggetto di gravame. In essa il T.A.R. accoglieva il ricorso n. 918/2013 e i motivi aggiunti e, per l'effetto, annullava i provvedimenti impugnati, respingendo contemporaneamente il ricorso n. 926/2013 e i motivi aggiunti.

In particolare, il T.A.R. riteneva fondate le censure proposte, sottolineando come l'Autorità avesse sottovalutato il rilievo della mancata dichiarazione da parte del raggruppamento I.V.R.I. di aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale.

Contestando le statuizioni del primo giudice, IVRI Istituti di vigilanza riuniti s.p.a. unipersonale evidenzia l'errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo le proprie difese come motivo di censura. Nel giudizio di appello, si costituivano Coopservice società cooperativa per azioni, l'Autorità portuale di Genova e La Portuale s.r.l..

La stessa sentenza veniva parimenti gravata da La Portuale s.r.l., con ricorso iscritto al n. 6686 del 2014 che riproponeva le proprie originarie doglianze come motivo di censura della decisione. Nel secondo giudizio di appello, si costituivano Coopservice società cooperativa per azioni e Autorità portuale di Genova.

All'udienza del 26 agosto 2008, le istanze cautelari venivano discusse e la Sezione, previa riunione dei due appelli, le respingeva con l'ordinanza n. 3972/2014.

Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2014, i ricorsi, già riuniti, sono stati congiuntamente discussi e assunti in decisione.

DIRITTO

1. - In via preliminare e a norma dell'art. 96 comma 1 del codice del processo amministrativo, va confermata la riunione già disposta in sede cautelare dei diversi appelli, in quanto proposti contro la stessa sentenza.

2. - Gli appelli così riuniti non sono fondati e vanno respinti per i motivi di seguito precisati, prescindendo dalle diverse e pur interessanti eccezioni preliminari sollevate, in quanto la Sezione ritiene necessario soffermarsi sulle questioni di merito proposte, anche in considerazione dell'intervenuto consolidamento dal rapporto contrattuale, seppur sottoposto a condizione risolutiva, come dimostra il certificato di avvenuta stipula del 3 novembre 2014.

Si procederà così alla disamina delle questioni sostanziali, esaminando dapprima il ricorso previamente incardinato, ossia quello proposto da IVRI Istituti di vigilanza riuniti s.p.a. unipersonale (di seguito IVRI) e poi quello proposto da La Portuale s.r.l. (di seguito La Portuale), secondo l'ordine delle censure singolarmente sollevate e rispettando parimenti la scansione decisoria utilizzata dal primo giudice.

3. - Con il primo motivo di ricorso (lett. A), IVRI lamenta l'erroneità delle statuizioni di rigetto del ricorso incidentale proposto e teso a conseguire l'esclusione di Coopservice. In dettaglio, viene censurata la mancata considerazione in sentenza del secondo gruppo di censure, con cui si evidenziava la mancata adeguata specificazione delle parti di servizio e il mancato possesso dei requisiti in campo alla mandante Sicuritalia (punto I.). Viene poi ribadita la fondatezza del terzo gruppo di censure, miranti a contestare la produzione di una relazione tecnica di lunghezza macroscopicamente superiore a quella prevista dalla lex specialis (punto II). E, infine, si evidenzia la fondatezza delle censure del primo gruppo, tese a censurare le omesse dichiarazioni in ordine alle cause di esclusione ex art. 38, in quanto ricollegate alla carenza sostanziale di requisiti.

3.1. - Le censure sono tutte infondate e vanno respinte.

Con la prima parte del primo motivo, l'appellante evidenzia come l'offerta del raggruppamento Coopservice avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara d'appalto in quanto: vi sarebbe stata inadeguatezza nella domanda per non aver specificato in misura sufficientemente precisa le parti di servizio che sarebbero state svolte dai singoli operatori economici; la domanda sarebbe stata altresì incompleta, non comprendendo il

servizio da svolgersi presso il CMS centro di monitoraggio per la sicurezza; la mandante Sicuritalia non aveva dimostrato il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione in misura proporzionale alla propria quota, in quanto i servizi indicati e svolti nel triennio precedente che non potevano considerarsi analoghi a quello oggetto dell'appalto.

Con la prima questione si ritiene violato l'art. 5 del disciplinare di gara, dove si prevede che i concorrenti in forma di RTI "devono, a pena di esclusione, specificare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti", specificando inoltre, nel corpo dell'art. 6.1, lett. A), del disciplinare, che la dichiarazione predetta deve essere contenuta "nella busta della documentazione di gara".

A parere dell'appellante, poiché le imprese del raggruppamento Coopservice avevano indicato nelle loro domande di partecipazione unicamente la percentuale di attività svolta nell'ambito del raggruppamento (51% per la mandataria e 49% per la mandante), questo dato, meramente quantitativo, avrebbe infranto l'obbligo derivante dall'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 2006 che prevede che "nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati".

Tuttavia, la giurisprudenza, ed in particolare la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 26 del 5 luglio 2012, ha precisato come il detto obbligo deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini schiettamente descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate come pure nel caso di indicazione quantitativa, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della natura complessa o semplice dei servizi e della sostanziale idoneità delle indicazioni ad assolvere alle finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell'offerta ed a consentire l'individuazione dell'oggetto e dell'entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate.

Nonostante i tentativi dell'appellante di indicare un grado di complessità dei servizi tale da rendere inidonea l'indicazione in termini unicamente percentuali, deve riscontrarsi come le dette affermazioni si scontrino contro il dato di fatto della insussistenza di una articolazione analitica delle prestazioni richiesta così da rendere insufficiente l'allegazione fornita, che deve quindi ritenersi del tutto idonea a soddisfare la previsione legislativa come pure le prescrizioni del disciplinare di gara. Senza dimenticare peraltro di aggiungere che l'offerta tecnica del raggruppamento Coopservice contiene in aggiunta anche una minuziosa descrizione della ripartizione dei servizi fra le due imprese che lo compongono.

Parimenti infondata è la seconda questione, inerente la mancata previsione nell'offerta di Coopservice di un onere sul servizio da svolgersi presso il CMS centro di monitoraggio per la sicurezza di cui all'art. 1, lett. C.2), del capitolato speciale d'appalto.

Come ben notato dal primo giudice, il servizio in questione è meramente futuro e, nonostante la note critiche dell'appellante, esso è anche eventuale, poiché dovrà essere sì predisposto dall'Autorità portuale, ma senza indicazione di data e di conseguenze in caso di mancata attivazione. In questi termini, deve convenirsi che non vi era necessità di computare nell'offerta il relativo impegno orario, anche in considerazione del fatto che l'offerta economica che doveva essere formulata mediante l'indicazione di un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta "ora/uomo", non sul valore complessivo stimato dell'appalto, cosicché non appare rilevante il numero di ore complessive richieste dal servizio.

La doglianza si dimostra infondata anche sul lato della mancata indicazione dell'operatore che svolgerà tale servizio, atteso che l'offerta di Coopservice precisa che "i servizi di telesorveglianza e televigilanza con la connessa gestione degli interventi su allarme sono affidati a Coopservice e alla propria Centrale Operativa di Genova", non lasciando dubbi sul fatto che la mandataria Coopservice è il soggetto destinato a svolgere il servizio in questione, quando verrà attivato il centro di monitoraggio.

Venendo poi alla terza questione, sulla mancata dimostrazione dei servizi analoghi svolti dalla mandante Sicuritalia, va notato come Sicuritalia abbia indicato lo svolgimento di servizi di vigilanza armata presso sistemi aeroportuali e presso altre strutture. Non vi è ovviamente identità tra i servizi svolti presso gli scali aeroportuali e quelli invece in area portuale, ma tale identità non è richiesta, atteso che deve soddisfarsi la condizione di equivalenza nel senso di analogia.

La condizione di analogia ben può dunque essere individuata nella circostanza che si tratti in ogni caso di prestazioni di vigilanza armata nonché di telesorveglianza equivalenti, anche sotto il profilo della disciplina normativa, a quelli che formano oggetto del presente appalto, nell'ottica per cui le eventuali differenze tra i

servizi, devono avere una connotazione sostanziale evidente, onde evitare frammentazioni del tessuto imprenditoriale idonee ad incidere sul corretto svolgimento del mercato concorrenziale.

3.2. - Con il secondo profilo del primo motivo di appello, viene evidenziata la violazione dell'art. 12 del disciplinare di gara, che prevede che la relazione tecnica (ossia gli elaborati costituenti l'offerta tecnica) debba essere "contenuta entro le 50 pagine".

Si lamenta che Coopservice avrebbe eluso la prescrizione del disciplinare, valevole a pena di esclusione, per aver proposto la relazione tecnica, effettivamente contenuta nel limite delle 50 pagine, affiancata da un ulteriore elaborato, di circa 350 pagine, volto all'illustrazione delle soluzioni tecniche offerte.

Tuttavia, la clausola di esclusione riferita dall'appellante, come correttamente ha richiamato il primo giudice, collegava l'esclusione alla mancata presentazione della documentazione evocata e non ai suoi limiti quantitativi. A seguire la formulazione dell'appellante, ogni elemento di specificazione (formato DIN A4, numerazione progressiva, suddivisione in paragrafi, ecc.) avrebbe dovuto portare all'esclusione, con una evidente forzatura delle ragioni stessa della disciplina di partecipazione.

3.3. - Con il terzo profilo del primo motivo di appello, la mancata esclusione di Coopservice viene lamentata per la falsità e l'omissione delle dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di capacità generale in capo ad alcuni soggetti. In particolare, l'appellante ha riprodotto in questa sede solo alcune delle originarie censure dedotte in prime cure. Tuttavia, le fattispecie sono state riprese nel ricorso de La Portuale e quindi, rispettando l'ordine di analisi adottato dal primo giudice e condiviso dalla Sezione, verranno comunque valutate complessivamente.

Si tratta di censure inerenti: la posizione del procuratore speciale di Coopservice, Turchetti, che aveva dichiarato l'insussistenza di condanne penali a proprio carico mentre aveva invece subito una condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di traffico illecito di rifiuti, come da sentenza del Tribunale di Udine con sentenza del 13 dicembre 2010; la posizione dell'altro procuratore speciale di Coopservice, Zanichelli, in quanto citato in giudizio dalla Corte dei conti per rispondere del danno all'immagine che avrebbe provocato alla Regione Emilia Romagna in veste di assessore all'ambiente; la mancata produzione in sede di gara delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di onorabilità per gli amministratori e i direttori tecnici di Coopservice Servizi Fiduciari che, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, aveva ceduto un ramo di azienda a Coopservice; la mancata produzione delle dichiarazioni degli amministratori e dei direttori tecnici della Cooperativa Vigili dell'Ordine a r.l., ceduta alla mandante Sicuritalia nell'anno antecedente la pubblicazione del bando; la mancata produzione delle dichiarazioni degli amministratori e direttori tecnici di Europol s.r.l. che aveva affittato un ramo d'azienda a Sicuritalia nel periodo suddetto.

Le doglianze sono tutte infondate.

In merito al procuratore Turchetti risulta che lo stesso aveva pendente il ricorso per cassazione per ottenere l'assoluzione per i reati di traffico abusivo di rifiuti e di danneggiamento aggravato per cui era stato condannato in primo grado e che erano stati dichiarati prescritti dalla Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 21 marzo 2013. Mancava quindi il presupposto della definitività della condanna, unico effettivamente rilevante giusta la previsione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006.

In merito al procuratore Zanichelli, è evidente che la mera citazione in giudizio davanti al giudice contabile non sia prevista come fatto di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Per quanto attiene la censura sulle omesse dichiarazioni degli amministratori di Coopservice Servizi Fiduciari, va rilevato che all'epoca della cessione la società recava la denominazione di Simtek s.p.a. e che tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza hanno reso la dichiarazione ex art. 38 del codice dei contratti pubblici.

In merito alla cessione della Cooperativa Vigili dell'Ordine, la Sezione condivide in pieno la stigmatizzazione operata dal primo giudice sulla natura prettamente formalistica assunta nella generalità dei casi dalle censure concernenti la violazione degli obblighi dichiarativi previsti dal più volte citato art. 38. Nel caso in esame, la dichiarazione di fallimento della Cooperativa, data con sentenza del Tribunale di Pistoia con sentenza del 30 dicembre 2011 e la cessione dell'azienda, già affittata a Sicuritalia, a mezzo di procedura competitiva autorizzata dal giudice delegato, rende del tutto evidente come non fosse omologabile la posizione del curatore, quale pubblico ufficiale, soggetto peraltro al controllo del giudice delegato, del comitato dei creditori e del tribunale fallimentare nel suo complesso, alla figura dell'amministratore della società, dal punto di vista della dichiarazione del possesso dei requisiti ex art. 38.

Parimenti, anche in relazione all'affitto del ramo di azienda di Europol s.r.l., è palese l'irrelevanza della questione in quanto l'unico soggetto astrattamente tenuto alla dichiarazione era titolare di licenza prefettizia per lo svolgimento dell'attività di vigilanza che, giusta l'art. 134, secondo comma, t.u.l.p.s., non può essere rilasciata a chi è stato condannato per un delitto non colposo.

4. - Con il secondo motivo di appello (lett. B), IVRI lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondate le censure sollevate da Coopservice. Nel dettaglio, il motivo è articolato in tre diversi profili, concernenti rispettivamente la non necessità di escludere IVRI sulla base del provvedimento di risoluzione adottato da Aeroporti di Puglia (punto IV.); l'irrelevanza del decreto penale di condanna emesso contro un ex amministratore di una delle mandanti ai fini della valutazione di moralità professionale (punto V.); l'infondatezza della ritenuta attribuzione di un punteggio tecnico troppo elevato alla stessa IVRI (punto VI.).

4.1. - Le censure non sono fondate e vanno respinte.

Premesso che il primo giudice, a fronte di un ricorso principale proposto da Coopservice che si fondava su otto motivi di gravame, ha ritenuto di trattarsi, per ragioni di economia processuale, solo sulle doglianze ritenute fondate, comportando l'esclusione dalla gara del raggruppamento originariamente aggiudicatario, e che tale scelta argomentativa ha quindi indirizzato le difese in grado di appello, lo scrutinio della Sezione può parimenti ripercorrere lo stesso metodo, ricalcando quindi le ragioni di appello in conseguenze delle valutazioni di fondatezza del T.A.R..

In relazione al primo profilo del secondo motivo (punto IV.), viene lamentata l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondato il quarto motivo di ricorso di Coopservice, concernente la violazione dell'art. 38, comma 1, lett. f), del codice dei contratti pubblici.

In quella sede si era sostenuto che raggruppamento I.V.R.I. avrebbe dovuto essere escluso dalla gara d'appalto perché il legale rappresentante della mandataria aveva falsamente indicato nella domanda di partecipazione di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale. Al contrario, l'esistenza di un errore grave era invece desumibile dalla sentenza del T.A.R. della Puglia n. 685 del 3 maggio 2013, data nel corso di un giudizio sulla risoluzione contrattuale adottata da Aeroporti di Puglia s.p.a. nei confronti della stessa I.V.R.I. a seguito dell'arresto di otto dipendenti (guardie particolari giurate) per i ripetuti furti di beni commessi ai danni dei bagagli dei passeggeri soggetti al controllo di sicurezza. In quella decisione, il T.A.R. della Puglia aveva confermato la legittimità dell'impugnato provvedimento di risoluzione contrattuale, in quanto le condotte integravano "pienamente un inadempimento grave rispetto alle prestazioni dedotte in contratto, ovvero il controllo di sicurezza dei bagagli e dei passeggeri prima dell'imbarco sugli aerei".

Il T.A.R. della Liguria ha accolto la detta prospettazione che ora viene censurata da IVRI, anche nella prospettiva che il detto accertamento le potrebbe essere opposto in qualsiasi altra gara di appalto e senza limiti di tempo.

Osserva la Sezione come, se da un lato è corretta la valutazione operata dal primo giudice, del pari è del tutto sovrabbondante la tesi sull'ineluttabilità delle conseguenze della detta statuizione sostenuta dall'appellante.

Occorre in primo luogo evidenziare che, al contrario di quanto evidenziato dalla I.V.R.I., nel caso in esame non si è in presenza di un falso innocuo, stante l'irrelevanza dell'annotazione nel casellario informatico dell'Autorità di vigilanza; né si è di fronte ad un caso non valevole come errore professionale grave, atteso che il comportamento doloso di alcuni dipendenti non esclude l'obbligo di vigilanza dell'impresa stessa; né di un fatto non evidenziabile in sede di gara, atteso che la circostanza che la sentenza di primo grado fosse stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato non rappresenta un elemento scusante.

Come esaurientemente chiarito nella sentenza gravata, l'introduzione dell'ipotesi dell'errore professionale grave all'interno del codice dei contratti pubblici ha la funzione di consentire alla stazione appaltante una valutazione complessiva dell'affidabilità di un'impresa. Infatti, la situazione in esame non configura una fattispecie di esclusione definitiva dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, in quanto è la stessa amministrazione a dover qualificare la rilevanza del fatto e quindi a considerarne l'importanza in un ambito di discrezionalità. Viene quindi costruito un sistema dove non si giunge ad un vincolo ex lege ma semplicemente alla individuazione di una facoltà di scelta in capo alle amministrazioni diverse dall'originaria stazione appaltante che dovranno accertare, in rapporto alle esigenze del contratto che si andrà a stipulare, l'effettiva valenza dell'errore professionale precedentemente commesso dall'impresa.

Si tratta quindi di considerazioni che, a monte, escludono la gravità delle conseguenze dedotte dall'appellante IVRI come ineluttabili (peraltro, la stessa appellante evidenzia come, pur in presenza della stessa situazione di fatto, altre stazioni appaltanti hanno continuato ad affidare appalti ad IVRI - pag. 44 e 45 dell'appello) e che, invece, dimostrano l'esistenza di una rilevante carenza nel comportamento tenuto dalla stessa impresa nel procedimento di gara, atteso che la mancata evidenziazione di un evento di tale fatta ha espressamente inciso sulla possibilità dell'amministrazione di procedere ad una adeguata ponderazione sul possesso dei requisiti professionali in esame.

Infatti, l'omissione in questione non rientra certo nell'ambito del "falso innocuo", atteso che la dichiarazione così confezionata era idonea a occultare una circostanza significativa ai fini dell'ammissione alla gara. Ed è questo l'aspetto essenziale della vicenda.

L'aspetto ulteriore, parimenti censurato in appello, ossia quello della valutazione data dal T.A.R. alla fattispecie stessa, lungi dal costituire una sovrapposizione del decisum giurisprudenziale a quello amministrativo, rappresenta il completamento dell'iter ricostruttivo appena seguito perché, se è corretto e doveroso consentire all'amministrazione di fondarsi su una acquisizione completa e veritiera dei fatti, è parimenti doveroso far sì che la valutazione su questi fatti avvenga secondo i canoni della correttezza dell'azione amministrativa.

È quindi del tutto ragionevole che, a completamento del detto excursus, il primo giudice abbia provveduto a valutare il provvedimento dell'Autorità portuale di Genova del 10 febbraio 2014, espressamente impugnato, con cui è stato escluso che l'episodio contestato a I.V.R.I. fosse qualificabile come errore professionale grave. Infatti, qualora, a seguito dell'espressa impugnazione, il giudice non avesse esteso il suo controllo anche sul detto atto, la tutela fornita sarebbe stata essenzialmente di carattere esterno, sulla formazione della base di giudizio, e non avrebbe inciso sulla decisione, ossia sul giudizio stesso.

È quindi da conivere l'assunto che quel provvedimento abbia sostanzialmente disatteso la funzione ad esso spettante, ossia quella già richiamata di valutazione della rilevanza dell'errore professionale commesso in rapporto al tipo di contratto oggetto di affidamento, sia perché fondato su una giustificazione non autonoma, essendo motivato con un mero richiamo ai contenuti dello scritto difensivo prodotto in sede endoprocedimentale dall'impresa interessata, sia per l'irrilevanza in concreto della data di pubblicazione della citata sentenza del T.A.R. della Puglia, atteso che il dato oggettivamente rilevante, ossia il provvedimento della stazione appaltante di risoluzione del contratto per grave inadempimento e la successiva annotazione nel casellario informatico, erano di molto antecedenti alla presentazione dell'offerta di gara.

Ne consegue che certamente nel caso in esame si è di fronte ad un inadempimento che rappresenta un grave errore professionale, atteso che il furto sui bagagli da stiva da parte degli addetti alla sicurezza aeroportuale incide sul complesso della funzionalità del servizio e, conseguentemente, sull'affidabilità dell'impresa chiamata stessa. ad operare in analoghi ambiti contrattuali, atteso che, giusta la previsione dell'art. 1228 cod. civ., la responsabilità del datore di lavoro per il fatto dei dipendenti si estende anche al fatto doloso.

4.2. - Con il secondo profilo (punto V.) si censura la valutazione positiva del T.A.R. sul motivo di ricorso di Coopservice, con cui era stata evidenziata la violazione dell'art. 38, comma 1, lett. c), del codice dei contratti pubblici in relazione alla posizione del consigliere di amministrazione con poteri di rappresentanza della mandante Cooperativa Lubrani, Giorgio Baiardi, cessato dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

L'amministratore in questione era stato condannato, con decreto penale emesso dal G.I.P. di Genova in data 26 novembre 2009, alla pena sostitutiva di € 3.420 di multa, perché ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 10 bis del d.l. n. 74 del 2000. Tale evento era stato dichiarato nella domanda di partecipazione della Lubrani, precisando che erano state adottate "misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata".

Le censure in primo grado si sono quindi accentrate sul comportamento della Commissione giudicatrice che, nella prima seduta del 22 aprile 2013, ha ritenuto, da un lato, che la condanna non integrasse una causa ostativa alla partecipazione per la tipologia di pena inflitta e, dall'altro, per l'effettiva applicazione delle misure dissociative.

Le dette ragioni sono ulteriormente sostenute dall'appellante anche nel giudizio di secondo grado, ma non possono essere condivise.

È certamente vero che, dove ci si collochi all'esterno dei reati connotati ex lege per l'intrinseca gravità, è la stazione appaltante che deve valutare in concreto la rilevanza del fatto commesso sulla moralità professionale del soggetto dichiarante, tuttavia nel caso in esame il primo giudice ha correttamente notato come la Commissione non abbia svolto alcun tipo di valutazione autonoma, senza individuare elementi che avrebbero potuto giustificare l'irrelevanza del fatto stesso per l'azione imprenditoriale.

Per altro verso, anche l'eventuale aspetto dell'effettività delle condotte dissociative pare meramente allegato, atteso che è dimostrato che Giorgio Baiardi ha mantenuto cariche sociali per circa due anni dall'intervenuto decreto penale di condanna.

Anche tale motivo di censure di IVRI deve così essere respinto.

4.3. - Con il terzo profilo del secondo motivo (punto VI.), l'appellante si duole dell'accoglimento della censura di Coopservice sull'erronea applicazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica e che, secondo la prospettazione dell'originaria ricorrente, avevano determinato un vantaggio ingiusto in favore della stessa IVRI.

Si tratta tuttavia di una censura che, stante il rigetto dei precedenti motivi di doglianza, non ha alcuna rilevanza per la decisione del presente ricorso e deve quindi essere disattesa.

5. - Con il terzo motivo di appello (lett. C.), l'appellante IVRI ripropone le censure volte all'esclusione della terza classificata, La Portuale, non esaminate dal T.A.R. in quanto irrilevanti ai fini della decisione.

La stessa valutazione operata dal primo giudice va quindi conservata in sede di appello atteso che, stante l'acclarata correttezza della pronuncia sull'esclusione di IVRI dalla procedura de qua, la stessa non conseguirebbe alcuna utilità dall'accoglimento di tali ragioni.

6. - Con il ricorso n. 6686 del 2014, la stessa sentenza del T.A.R. della Liguria è stata appellata da La Portuale, anch'essa partecipante alla procedura di gara e che, avendo ricevuto una valutazione peggiore sia sotto il profilo economico sia sotto quello qualitativo, era stata collocata al terzo posto della graduatoria finale.

Le ragioni di doglianza sono affidate ad un atto che, lungi dal rispettare i parametri di sinteticità e, anzi, in palese violazione di tale canone, si articola in undici motivi di appello, tutti raccolti nella prima parte dell'atto, e in una ulteriore seconda parte, dove viene lamentata la mancata valutazione di altre trentasei censure.

Si tratta di ragioni tutte infondate che possono qui di seguito essere sinteticamente esaminate.

6.1. - Con il primo motivo di appello, l'appellante ripropone la censura inerente l'omessa dichiarazione della mandante Sicuritalia sullo svolgimento di servizi analoghi nel 2010. In dettaglio, si sostiene che la disposizione del disciplinare sulla dichiarazione dei servizi analoghi svolti nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara doveva essere interpretata nel senso di prescrivere il continuativo possesso del requisito per l'intero triennio, con conseguente obbligo di indicare i servizi svolti in ognuno dei tre anni presi a riferimento, mentre invece Sicuritalia non aveva dichiarato alcun servizio svolto nel 2010, ma unicamente per gli anni 2011 e nel 2012.

L'interpretazione del bando di gara così sostenuta va respinta.

La lettura degli atti chiarisce come il disciplinare di gara (art. 5.3) richiedesse di "avere svolto negli ultimi tre anni, antecedenti alla data di pubblicazione del bando, servizi analoghi all'oggetto del presente appalto, per un importo nel totale pari a € 3.500.000,00", precisando che "il concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, dovrà presentare l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione dell'oggetto, degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi".

Non vi è quindi alcun dato testuale per sostenere che la disciplina di gara imponesse che i servizi in questione fossero stati svolti in ciascuno dei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, dove invece è chiaro che l'amministrazione aveva ritenuto soddisfacente a dimostrare la capacità tecnica l'aver comunque effettuato tale tipo di servizio in un segmento temporale delimitato.

Tale elemento appare ancor più palese ove si evidenzia che l'art. 5.3 del disciplinare di gara prevedeva che "In caso di partecipazione alla gara in RTI o consorzio: il requisito di cui al presente punto" (ossia lo

svolgimento di servizi analoghi nel triennio precedente per un importo di € 3.500.000,00) “potrà essere posseduto e dimostrato in via cumulativa”, rendendo comunque evidente come l'amministrazione tendesse ad una considerazione complessiva dell'elemento in esame.

6.2. - Con il secondo motivo di appello, si lamenta la stessa vicenda della inadeguatezza nella domanda per non aver specificato in misura sufficientemente precisa le parti di servizio che sarebbero state svolte dai singoli operatori economici, già vagliata al precedente punto 3.1. cui si può rinviare.

6.3. - Con il terzo motivo di appello, viene lamentata la stessa questione sulla mancata dimostrazione dei servizi analoghi svolti dalla mandante Sicuritalia, già vagliata al precedente punto 3.1. cui si può rinviare

6.4. - Con il quarto motivo di appello, evidenziata la violazione dell'art. 12 del disciplinare di gara, che prevede che la relazione tecnica (ossia gli elaborati costituenti l'offerta tecnica) debba essere “contenuta entro le 50 pagine”, vicenda già esaminata al precedente punto 3.2., cui si può rinviare.

6.5. - Con il quinto motivo di appello si reitera il motivo attinente alla violazione dell'obbligo dichiarativo ex art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 da parte del legale rappresentante della mandante Sicuritalia in relazione a Giovanni Battista Iervolino ed Emanuela Farma, membri del Consiglio di amministrazione e quest'ultima, anche del Comitato esecutivo della Società.

La censura non ha riscontro in fatto.

Lo statuto di Sicuritalia, depositato in atti, evidenzia come “la rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione” e che “la rappresentanza può inoltre essere conferita agli amministratori delegati dalla relativa deliberazione di nomina” (art. 40). Anche l'esame della visura camerale conferma il detto assunto, conferendo la rappresentanza della società al Presidente, al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e agli amministratori delegati, non ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione e ai componenti del Comitato Esecutivo.

6.6. - Con il sesto e il settimo motivo di appello, sono dedotte questioni inerenti la falsità e l'omissione delle dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di capacità generale in capo ad alcuni soggetti, già complessivamente esaminate, anche in relazione alla posizione de La Portuale al precedente punto 3.3., cui si rinvia.

7. - Con il ottavo motivo di appello, viene riproposta la censura inerente la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle due imprese del raggruppamento in ordine al possesso della licenza prefettizia necessaria per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

In dettaglio, il disciplinare di gara (art. 5.3) aveva richiesto che le imprese partecipati fossero in possesso della predetta licenza ex art. 134 t.u.l.p.s., come ora disciplinata dal d.m. n. 269 del 2010, ovvero, nel caso di mancato adeguamento, che avessero già presentato alla competente prefettura la documentazione a tal fine necessaria.

L'appellante lamenta come Coopservice e Sicuritalia avessero indicato nelle rispettive dichiarazioni entrambe le ipotesi, senza scegliere quella concretamente applicabile e rendendo impossibile comprendere la loro effettiva qualificazione.

Come evidenziato dal primo giudice, si tratta di una valutazione estremamente capziosa che incide non sull'effettiva carenza dei requisiti di partecipazione ma sulla pretesa imperfezione formale della dichiarazione secondo il modello predisposto.

In un'ottica più correlata alle effettive esigenze dalla stazione appaltante, deve invece notarsi come le imprese del raggruppamento abbiano prodotto in giudizio la documentazione comprovante la regolarità sostanziale della loro posizione, dimostrando come entrambe fossero in possesso di efficace licenza prefettizia, avendo anche richiesto il necessario adeguamento prima della presentazione dell'offerta.

7.1. - Con il nono e decimo motivo di appello, La Portuale si duole del punteggio attribuito alla propria offerta tecnica, considerato sottostimato rispetto a quello dei concorrenti. In particolare, essendo qui rilevante il solo raffronto con l'offerta di Coopservice, vengono in rilievo una serie di punteggi di seguito meglio definiti e valutati.

In relazione al punteggio attribuito per il sub-criterio "Elementi migliorativi dell'infrastruttura tecnologica e di comunicazione della Centrale Operativa", per il quale Coopservice ha conseguito 10 punti e la ricorrente 0 punti e dove la Commissione aveva ritenuto corretto il detto punteggio evidenziando come l'offerta di Coopservice, comportando la dotazione di due centrali operative (contro la sola centrale operativa de La Portuale), presentasse vantaggi "in termini di disponibilità del servizio in caso di eventi rilevanti che mettano fuori uso una delle 2 centrali", l'appellante evidenzia l'illogicità di tale giudizio, in quanto riferito ad un profilo unicamente quantitativo dell'offerta, che non ne esprime la qualità, sostenendo la migliore funzionalità della soluzione che prevede l'unicità della centrale operativa.

In relazione al punteggio dato per il sub-criterio "Dotazioni aggiuntive per gli automezzi", relativamente al quale il raggruppamento Coopservice ha conseguito 5 punti e la ricorrente 0 punti e dove la Commissione aveva individuato alcune dotazioni aggiuntive, quali il rilevatore esplosivi e la telecamera ad infrarossi, che avrebbero reso l'equipaggiamento degli autoveicoli di Coopservice più completo rispetto a quelli de La Portuale, l'appellante lamenta che sarebbero stati considerati profili inutili al fine di garantire la qualità delle ispezioni, in quanto la rilevazione degli esplosivi può essere compiuta solo dalle forze dell'ordine e le aree portuali risulterebbero già convenientemente illuminate.

Osserva la Sezione come le censure sollevate non superino il limite della evidente illogicità dell'azione amministrativa (basterà osservare come le valutazioni di tipo quantitativo si trasformano oggettivamente in un miglioramento del servizio e, conseguentemente, in un profilo di rilevanza qualitativa) e quindi non raggiungano il livello di rilevanza per il giudizio in esame.

E' infatti pacifico in giurisprudenza come le valutazioni formulate dalle commissioni giudicatrici nelle gare d'appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa costituiscono espressione di un potere discrezionale che, in quanto tale e come sempre accade, si sottrae al sindacato del giudice amministrativo ogni qualvolta non siano identificabili elementi di uno scorretto esercizio del potere, che raggiungano almeno il livello dell'illogicità manifesta, del travisamento dei presupposti di fatto o dell'incoerenza del procedimento valutativo.

Nel caso in scrutinio, invece, si assiste unicamente ad una diversa lettura dei valori da attribuire alle singole offerte, richiedendo al giudice una inammissibile intromissione nelle scelte operate dall'amministrazione.

Conclusivamente, anche il presente motivo va respinto.

7.2. - Con l'undicesimo motivo di appello, viene lamentata la mancata pronuncia del T.A.R. sulla domanda risarcitoria. Si tratta tuttavia di una pretesa che, vista la correttezza della decisione impugnata, non ha alcun fondamento, stante l'inesistenza di una posizione tutelabile de La Portuale a conseguire l'affidamento contrattuale sperato.

8. - Il rigetto degli undici motivi di appello proposti nella prima parte del ricorso de La Portuale esime la Sezione dallo scrutinio dei successivi trentasei della seconda parte dello stesso atto, espressamente riproposti nel caso di riforma della sentenza di prime cure, evento qui non verificatosi.

9. - Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

10. - Gli appelli riuniti vanno quindi respinti. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalle oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sull'esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti (così da ultimo, Cassazione civile, sez. un., 30 luglio 2008 n. 20598).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Dispone la riunione degli appelli n. 6644 del 2014 e n. 6686 del 2014;

2. Respinge gli appelli riuniti n. 6644 del 2014 e n. 6686 del 2014;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2014, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Oberdan Forlenza, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)